

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 51/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 7 Maggio 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Orlandi Prof. Mauro, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RECLAMO U.S.D. ALCAMO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE PER MESI 15 AL PRESIDENTE, SIG. MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 AL VICE PRESIDENTE SIG. DI BARTOLO GIACOMO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007)**

Con decisione del 23.2.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale irrogava le seguenti sanzioni:

- al signor Milazzo Francesco, in qualità di presidente della U.S.D. Alcamo, la inibizione per mesi 15, per violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 91, comma 2, N.O.I.F.;
- al signor Di Bartolo Giacomo, in qualità di Vice Presidente della U.S.D. Alcamo, la inibizione per mesi 12, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.;
- alla U.S.D. Alcamo, l'ammenda di €3.000,00, quale società oggettivamente responsabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., del contegno negligente dei propri dirigenti.

La decisione faceva seguito al provvedimento n. 745/337pf/SP/en del 28.12.2006, con cui il Procuratore Federale deferiva i citati soggetti, per fatti denunciati con esposto dal signor Levantino Federico, calciatore tesserato con la U.S.D. Alcamo durante la Stagione Sportiva 2004/2005.

Affermava, in particolare, il Levantino che la società, in seguito ad un grave infortunio subito dal calciatore in allenamento, non avrebbe adempiuto agli accordi economici, con lo stesso raggiunti per la Stagione Sportiva 2004/2005.

Il provvedimento del Procuratore Federale faceva seguito ad una precedente deferimento, sempre per i medesimi fatti, emesso in data 26.7.2006. Deferimento, in base al quale la Commissione Disciplinare aveva convocato le parti all'udienza del 29.9.2006. In vista dell'udienza, i signori Milazzo e Di Bartolo inviavano alla Commissione unica memoria difensiva 21.9.2006, alla

quale allegavano atto di quietanza sottoscritto dal Levantino, volto a dimostrare l'adempimento della prestazione nei confronti del calciatore in data precedente alla prima decisione di deferimento.

Durante l'udienza, la Commissione "contattava per le vie brevi" il Levantino, il quale affermava invece di aver sottoscritto l'atto di quietanza in epoca successiva al deferimento del 26 luglio.

Alla luce di questi fatti, il Procuratore Federale reputava che i signori Milazzo e Di Bartolo, attraverso falsificazione dell'atto di quietanza, avessero tentato di ingannare la Commissione Disciplinare. A sostegno di tale ricostruzione, il Procuratore soggiungeva che la U.S.D. Alcamo e il Levantino conclusero contratto di transazione in data 10.8.2006: poiché pareva anomalo ed improbabile che il Levantino avesse sottoscritto quietanza prima di concludere la transazione, il Procuratore ne deduceva che al momento del deferimento, il calciatore non avesse firmato alcun atto liberatorio.

Seguiva, dunque, il secondo deferimento del 28.12.2006, con il quale si chiedeva alla Commissione Disciplinare di sanzionare, oltre all'inadempimento nei confronti del calciatore, la condotta scorretta e antisportiva, derivante dalla falsificazione.

La Commissione Disciplinare si riuniva in data 23.2.2006 ed irrogava le citate sanzioni.

Avverso la decisione propongono unico ricorso, la U.S.D. Alcamo, insieme con i signori Milazzo e Di Bartolo, in qualità di dirigenti della società.

La difesa dei soggetti condannati riposa sulla violazione, da parte della Commissione Disciplinare, dell'art. 37, comma 2, C.G.S.

La norma stabilisce che il Presidente della Commissione, ricevuti gli atti e verificata la regolarità della notificazione degli addebiti da parte della Procura, "dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa".

La disciplina si ispira e dà attuazione al principio, recato nell'art. 24 della Costituzione: essa, in altri termini, è volta a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, da parte di coloro che subiscono il deferimento. I soggetti imputati hanno diritto di consultare tutto il materiale, raccolto durante le indagini: gli atti restano depositati presso la Commissione, e le parti hanno facoltà di estrarne copia. Una difesa consapevole e accorta non può che riposare sulla più ampia conoscenza del materiale probatorio, raccolto durante le indagini: l'art. 37, C.G.S., ispirandosi a codesto criterio, lascia nella completa disponibilità delle parti tutti gli atti del giudizio.

La difesa dei soggetti deferiti chiese alla Commissione, con memoria del 19.2.2007, copia del verbale di udienza del 29.9.2006. La verbalizzazione, giova rammentarlo, è attività, volta a documentare ciò che avviene durante l'udienza: essa si incarica di fermare per iscritto il contenuto di dichiarazioni, rese oralmente dinanzi alla Commissione. Il verbale è trascrizione fedele, che rende conoscibile a distanza di tempo ciò che, accaduto in un certo momento, sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduto. E' il documento che fissa le dichiarazioni dei soggetti intervenuti all'udienza, e così consente ad ognuno di prendere posizioni sulle affermazioni altrui.

Nel caso in esame, il verbale raccoglieva, tra l'altro, anche le dichiarazioni, rese dal Levantino per le vie brevi e sulle quali riposa la decisione di deferimento. Esso era dunque un documento di particolare importanza: senza conoscerne il contenuto, difficilmente i soggetti deferiti avrebbero potuto organizzare una efficace linea difensiva. Sotto questo profilo, non sembra convincente la tesi della Commissione Disciplinare: essa, nella decisione 23.2.2007, afferma genericamente che "i soggetti deferiti hanno avuto ogni possibilità di prendere in esame gli accertamenti effettuati e di controdedurre al riguardo". Affermazione, per l'appunto, generica, che non prende esplicita posizione sulla censura, mossa dai ricorrenti: non aver potuto, essi, prendere visione ed estrarre copia del verbale di udienza 29.9.2006. Il ricorso appare dunque fondato e meritevole di accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come innanzi proposto dalla U.S.D. Alcamo di Alcamo (Trapani), e per l'effetto, annulla la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per consentire la visione degli atti richiesti ai sensi dell'art. 37 comma 2 C.G.S. e per il nuovo esame del merito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

**2. RECLAMO U.S. MERCOGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANA/MERCOGLIANO DEL 18.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007)

Con delibera del 21.3.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007, confermava, a carico della Mercogliano Calcio, la sconfitta per 0-3 nella gara Castellana/Mercogliano del 18.2.2007; confermava, inoltre, sia l'obbligo, per la Mercogliano, di disputare a porte chiuse le gare interne fino alla data del 31.3.2007, sia la ammenda di €500,00 a carico della medesima società.

La Commissione Disciplinare, agendo in qualità di giudice d'appello, decideva intorno al reclamo, che la Mercogliano aveva presentato avverso alla decisione di primo grado, resa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania e pubblicata nel Com. Uff. n. 71 del 22.2.2007.

Narrava il primo giudice che la gara Castellana/Mercogliano del 18.2.2007 era stata sospesa nel corso del secondo tempo, in seguito ad aggressione subita dall'arbitro da parte di calciatori della Mercogliano. Alla luce di questi fatti, il Giudice Sportivo decretava la sconfitta della Mercogliano per 0-3, ai sensi degli art. 2, comma 4 e 12, comma 1, C.G.S.; stabiliva, inoltre, l'obbligo, per la Mercogliano, di disputare a porte chiuse le gare interne fino alla data del 31.3.2007, ed infliggeva alla medesima società ammenda di €500,00.

Con ricorso del 2.3.2007, la Mercogliano adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, domandando la riforma della decisione del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare respingeva il ricorso, confermando così la prima decisione.

Con ricorso del 26.3.2007, la Mercogliano impugnava, ai sensi dell'art. 33, C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone l'annullamento.

La difesa della Mercogliano adisce la Commissione Federale d'Appello in qualità di giudice di terzo grado, ai sensi dell'art. 33, C.G.S..

Orbene, in tali ipotesi, la Commissione è mero giudice di legittimità del provvedimento impugnato: essa non può più conoscere del merito del giudizio, ma solo valutare se la decisione di secondo grado sia o meno affetta da vizi, che ne possano determinare l'annullamento. Il giudizio di terzo grado è, in altri termini, un giudizio di puro diritto, volto a controllare la corretta applicazione della legge, da parte dei giudici di appello.

Il ricorso della Mercogliano non sembra ispirato a questi criteri.

Esso introduce nuovamente motivi, che riguardano il merito della decisione, adottata dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso si prova di censurare la ricostruzione dei fatti, compiuta dal giudice d'appello: l'attenzione si ferma, in particolare, sul referto arbitrale, che ha giovato alla Commissione Disciplinare nel valutare la condotta dei calciatori della Mercogliano. Sostiene la difesa della Mercogliano che codesta ricostruzione sarebbe inattendibile e contraddittoria, non trovando riscontro né nel rapporto del Commissario di Campo, né nel rapporto dei Carabinieri, intervenuti presso il campo di gioco: da ciò seguirebbe, dunque, il corollario della contraddittorietà della Delibera della Commissione Disciplinare.

L'accertamento dei fatti, compiuto dal secondo giudice, è insindacabile da parte di questa Commissione: la quale, si ripete, è competente a decidere soltanto intorno a vizi, che eventualmente affliggano la decisione d'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Mercogliano di Mercogliano (Avellino), ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI RICCARDI NATALINO, DIRIGENTE DEL F.B.C. CASTEGGIO BRONI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E DELL'F.B.C. CASTEGGIO BRONI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 26.3.2007)**

Con provvedimento in data 26.3.2007, di cui in epigrafe, veniva respinto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Riccardi Natalino, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e della società F.B.C. Casteggio Broni, per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S..

Il deferimento operato dal Procuratore Federale concerneva una assunta richiesta illecita di denaro da parte della Casteggio Broni, attraverso l'operato del Riccardi, nei confronti del signor Massimo Carusi, padre del giovane Gianluca Carusi calciatore tesserato per la predetta società, al fine di concederne lo svincolo.

A tale proposito il Carusi dichiarava di essere stato costretto a versare alla Casteggio Broni la somma di €4.000,00 con assegno bancario datato 1.8.2006 consegnato al Riccardi che firmava per ricevuta la fotocopia, incassato dalla società il successivo 7 agosto, mentre il figlio Gianluca veniva trasferito all'A.S. Barona il 14.9.2006.

La Commissione Disciplinare, accertati i fatti riferiti dal Carusi, concludeva, per quanto di interesse, nel senso che non era stata trovata conferma nel corso del giudizio di una connessione tra il versamento della somma di €4.000,00 da parte del padre del calciatore alla società e lo svincolo del calciatore stesso, per cui, in assoluta assenza di prove concrete a sostegno dell'accusa, respingeva il deferimento disponendo l'archiviazione.

Avverso detta decisione il Procuratore Federale in data 3.4.2007 presentava ricorso a questa Commissione d'Appello Federale chiedendo la riforma della decisione impugnata e l'irrogazione di sanzioni, per responsabilità disciplinare, al Riccardi e, per responsabilità oggettiva, alla società Casteggio Broni. Osservava l'appellante che il passaggio motivazionale relativo alla assenza di prove circa il nesso causale tra la dazione di denaro e lo svincolo del calciatore non poteva essere condiviso perché, accertati per veri i fatti, esso era stato chiaramente indicato dal signor Massimo Carusi sia nell'esposto presentato al Comitato Interregionale F.I.G.C. il 18.9.2006, sia nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini; trovava, inoltre, conferma nello svolgimento cronologico degli eventi che dimostravano come l'esposto fosse stato presentato soltanto dopo il perfezionamento dello svincolo, per evitare che la Casteggio Broni, proprietaria del cartellino potesse opporsi allo svincolo. A fronte delle dichiarazioni rese dal Carusi, e della documentazione fornita a supporto, risultano solo allegazioni dei soggetti deferiti, secondo cui il versamento integrerebbe una donazione del Carusi, prive di alcun riscontro, e, quindi, di molto minore rilevanza probatoria.

Nelle more della decisione perveniva una memoria difensiva nella quale, in via preliminare si sosteneva l'inammissibilità dell'appello della Procura Federale per decorrenza dei termini, essendo stata l'impugnativa proposta il 3.4.2007, vale a dire otto giorni dopo la pubblicazione del Com. Uff. relativo alla decisione avversata, avvenuta il 26.3.2007, in difformità, quindi del termine di sette giorni indicato dagli artt. 29, 33 e 34 C.G.S. Si riproponeva, poi, il difetto di legittimazione attiva del denunciante Carusi Massimo, in quanto soggetto non tesserato, e si sosteneva la inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di doglianza.

Nel merito si sosteneva l'avvenuta acquiescenza della Procura Federale ai capi della decisione non espressamente impugnati, che si riteneva, peraltro, assolutamente congrua per l'assoluta mancanza di prove a sostegno della tesi accusatoria.

All'odierna riunione le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. La Procura Federale ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la inibizione di Riccardi Natalino per anni uno e mesi sei e l'irrogazione alla società Casteggio Broni dell'ammenda di €4.000,00, mentre la difesa si è riportata ai motivi depositati.

Questa Corte ritiene che l'impugnazione della Procura Federale meriti, in parte, accoglimento.

In ordine alle questioni preliminari avanzate dalla difesa, nel solco di consolidata giurisprudenza si osserva, quanto alla decorrenza dei termini di appello, che l'art 31 C.G.S. prevede, quando la decisione disciplinare scaturisca da un deferimento del Procuratore Federale, che il termine di sette giorni indicato dagli artt. 29, 33 e 34 decorra dalla notifica all'ufficio del Procuratore, così come alle altre parti, della decisione; nel caso di specie la decisione della Commissione Disciplinare risulta comunicata alla Procura Federale il 28.3.2007, sicchè l'impugnazione avanzata il 3.4.2007 risulta tempestiva.

Quanto poi alla mancanza di legittimazione attiva del denunziante non tesserato, si osserva che un problema di legittimazione può porsi, eventualmente, solo in relazione ai soggetti destinatari delle decisioni di natura disciplinare assunte da organi della F.I.G.C., ma mai nei confronti di qualsivoglia soggetto che intenda, a qualsiasi titolo, segnalare anomalie nel funzionamento di una organizzazione cui pure non appartiene, poiché questa è una facoltà giuridica, di valenza sicuramente costituzionale, non suscettibile di vincoli o limitazioni da parte di chicchessia.

In relazione alla genericità dei motivi di appello dai quali discenderebbe l'inammissibilità del ricorso, si osserva che le doglianze della Procura Federale appaiono assolutamente comprensibili e specifiche, giacchè esse tendono a contestare in toto il ragionamento che ha condotto la Commissione Disciplinare alla decisione assolutoria per mancanza di prove, e, quindi, a travolgere tutto il provvedimento impugnato e non una sua singola parte.

Venendo, poi, al merito della vicenda questa Corte ritiene di dover condividere l'assunto accusatorio, almeno nel senso di osservare che la prova fornita in relazione all'evento sottoposto alla attenzione dei giudici federali, appare completa, esaustiva ed irrepreensibile sul piano logico, perché dà conto della rispondenza a verità dei rilievi formulati dal signor Massimo Carusi il quale ha fatto delle dichiarazioni che hanno trovato pieno riscontro nella documentazione acquisita e nella successione logica degli eventi, oltre che nelle stesse indicazioni fornite dal Riccardi, che non ha negato di aver ricevuto la somma indicata dal Carusi e di averla incassata per conto della società Casteggio Broni. Quanto al riferimento all'atto di liberalità che sarebbe la giustificazione della dazione di denaro, essa è assolutamente smentita dal denunciante, oltre che dalla circostanza che solamente dopo il versamento è avvenuto lo svincolo del figlio Gianluca, ed è ovvio che le dichiarazioni del denunciante, corroborate da elementi di fatto, non possono essere valutate alla stessa stregua di quelle, meramente difensive, del denunciato.

In tale situazione non si comprende quale altra prova potrebbe essere fornita per affermare la responsabilità disciplinare, diretta ed oggettiva, degli interessati, per cui in tal senso deve essere riformata l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Quanto, infine, alla misura delle sanzioni si ritengono eque e commisurate alla rilevanza dei fatti accertati quelle di un anno di inibizione nei confronti di Riccardi Natalino, dirigente della società FBC Casteggio Broni, e di €4.000,00 di ammenda nei confronti della società FBC Casteggio Broni.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, e, per l'effetto, infligge la sanzione della inibizione per anni 1 a carico del Sig. Ricciardi Natalino nonché l'ammenda di €4.000,00 a carico della società F.B.C. Casteggio Broni.

- 4. RECLAMO A.S.D. ALBATROS F.C. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL SIG. AMATO SALVATORE, GIÀ PRESIDENTE DELL'A.S.D. ALBATROS E DELL'AMMENDA DI E 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 8, COMMA 2, E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 15.3.2007)**

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 21.2.2007, deferiva “al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia: 1 signor Salvatore Amato, già Presidente della società A.S.D. Albatros F.C.; 2. signor Salvatore Basile, tesserato della A.S.D. Avola; 3. la società A.S.D. Albatros F. C. per rispondere: il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 8, comma 2, C.G.S. ... ; il secondo della violazione dell'art. 1, comma 3 C.G.S. per aver omesso di presentarsi ad un organo della Giustizia Sportiva senza aver fornito giustificazioni; la società A.S.D. Albatros F.C., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio già Presidente; la società A.S.D. Avola, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato”.

In particolare, il Procuratore Federale in seguito ad “una segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico afferente pretese irregolarità da parte della società A.S.D. Albatros F.C. per il tesseramento del calciatore minorenni signor Salvatore Basile”, rilevava, “sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, che la società anzidetta ha depositato presso gli uffici federali il cartellino del Basile in data 23.9.2006 per il relativo tesseramento”.

Dopo aver osservato, altresì, che “i genitori del Basile hanno sostenuto, in una denuncia inviata alla Federcalcio, la irregolarità del tesseramento suddetto in quanto lo stesso calciatore non si era sottoposto alla visita medica necessaria per ottenere l'idoneità a svolgere l'attività sportiva”, evidenziava “che le indagini svolte hanno consentito di accertare che effettivamente alla visita medica prenotata a cura e spese della stessa società A.S.D. Albatros F.C. si è presentato un soggetto che non ha fornito le proprie generalità bensì quelle del Basile e che sul relativo certificato medico non sono stati riportati gli estremi del documento d'identità”.

Pertanto, dopo aver constatato “che il certificato suddetto è stato utilizzato dalla società A.S.D. Albatros F.C. al fine di perfezionare il tesseramento del calciatore Salvatore Basile”, il Procuratore Federale precisava, altresì, che “lo stesso calciatore, pur formalmente convocato per essere ascoltato dal collaboratore dell'ufficio indagini, ha omesso di presentarsi senza fornire alcuna giustificazione”.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia -, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 32 del 15.3.2007, deliberava “di infliggere a carico della società A.S.D. Albatros direttamente responsabile ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., ed in applicazione dell'art. 8 comma 7 C.G.S., ai sensi dell'art. 8 comma 3 C.G.S. l'ammenda di €1.000,00; di infliggere a carico del signor Amato Salvatore, già presidente della A.S.D. Albatros, ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 4 C.G.S. ed in applicazione dell'art. 14 comma 1 e comma 2 C.G.S., quest'ultimo relativo alla particolare gravità dell'illecito compiuto e pienamente confessato, la inibizione per una durata di anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C; di infliggere a carico della società A.S.D. Avola oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tesserato ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. ed in applicazione dell'art. 13 comma 1-b C.G.S l'ammenda di €200,00; di squalificare il calciatore Basile Salvatore, tesserato A.S.D. Avola, sino al 30.4.2007”.

In particolare il Giudice *a quo*, assumeva a fondamento di detta decisione la circostanza secondo cui dalla “memoria di difesa della società A.S.D. Albatros” emergeva che “il presidente della società, signor Amato Salvatore” aveva “invitato un soggetto diverso dal Basile Salvatore a sottoporsi in sua vece alla visita medica fornendo le sue generalità e ottenendo così un falso

certificato medico utilizzato per il tesseramento del calciatore *de quo*, realizzando con subdolo inganno un grave disegno di illecito attuato a mezzo di falsificazione di un atto ufficiale quale il certificato medico di idoneità alla attività sportiva”.

Avverso detta decisione, veniva proposto reclamo alla C.A.F. - con atto spedito il 28.3.2007 – con il quale si chiedeva alla Commissione adita “di voler modificare i parametri adottati dal Giudice Sportivo di 2° Grado e di riportarli entro i limiti per i quali può essere ancora possibile poter operare in tempi più brevi al servizio dei giovani”.

Il gravame è inammissibile, innanzitutto, perché proposto da soggetti non identificati.

In altre parole, dal gravame *de quo* non è possibile desumere, in alcun modo, chi è o chi sono i soggetti che chiedono la riforma della sentenza del Giudice di 2° Grado impugnata, privando la Commissione adita di poter verificare la sussistenza del necessario requisito della legittimazione attiva del reclamante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 C.G.S..

Il reclamo *de quo* è, altresì, inammissibile – ai sensi dell’art. 29, comma 7 C.G.S. - perché non contiene motivazione ed è, assolutamente, generico.

L’atto *de quo* è, altresì, inammissibile anche perché non notificato alla Procura Federale nei termini di cui all’art. 34 C.G.S., ai sensi dell’art. 29, comma 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Albatros F.C. di Avola (Siracusa), ai sensi dell’art. 29 C.G.S, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RECLAMO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL PROPRIO PRESIDENTE FINO AL 31.5.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO L’ORGANIZZAZIONE DI TORNEI GIOVANILI DI CUI AL COM. UFF. N. 1.6 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 29.3.2007)**

Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Veneto, “a seguito delle irregolarità segnalate dal Comitato Provinciale di Padova, in data 12.2.2007, in ordine alla disputa di un torneo non autorizzato denominato <<Torneo Couver Goal 2007>>, organizzato dalla società Calcio Padova S.p.A., riservato alla categoria <<Pulcini>>, nati negli anni 1997/1998, svoltosi in data 21.1.2007 e 4.2.2007, al quale risulta abbiano partecipato con propri tesserati, la stessa società organizzatrice” ed altre società, con provvedimento del 23.2.2007, deferiva, al Giudice Sportivo di 2° Grado, “la società Calcio Padova spa, nella persona del Presidente *pro tempore*, per infrazione alle norme Federali relative all’organizzazione di tornei in ambito del Settore Giovanile”.

La società deferita, con memoria difensiva del 9.3.2007, ammetteva di “aver commesso l’errore, in quanto i Responsabili del Settore Giovanile hanno omesso di dare la prescritta comunicazione e di chiedere la prescritta autorizzazione al Comitato: i vari soggetti coinvolti hanno infatti pensato che qualcun altro, di loro, avesse provveduto, laddove in concreto, nessuno lo ha fatto”.

Peraltro, il Padova Calcio precisava che “si è trattato di una svista, di una dimenticanza, di un errore e non già di un volontario mancato rispetto della normativa in materia”.

Il Giudice Sportivo di II grado, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 35 del 29.3.2007 - Comitato Regionale Veneto – dopo aver esaminato “la documentazione ufficiale agli atti”, acquisite “le dichiarazioni rese, in sede di audizione, il giorno 13.3.2007 dall’avvocato Conte e dal signor Giorgio Molon, in rappresentanza del Presidente del Calcio Padova S.p.A.”, riteneva che risultavano “provati, anche dalle stesse ammissioni fatte dai convenuti in sede di audizione, sia lo

svolgimento della manifestazione che la partecipazione delle società nei cui confronti si è proceduto”.

Peraltro, secondo il Giudice Sportivo “la circostanza, sostenuta dal Calcio Padova S.p.A. e da tutte le società che hanno inviato scritti difensivi, secondo cui la manifestazione non doveva essere considerato un torneo” risultava “smentita dal fatto, provato, che almeno per quanto riguarda la giornata del 21.1.2007 si sono svolte gare fra alcune delle squadre in oggetto indicate.

All’uopo, “la sospensione della manifestazione, decisa dagli organizzatori, prima dello svolgimento della fase finale, non” attenuava “la responsabilità delle parti in ordine ai capi di imputazione oggetto del deferimento”.

Pertanto, dopo aver rilevato che “nessuna autorizzazione allo svolgimento del torneo risulta essere stata rilasciata dai competenti organi”, il Giudice Sportivo di II grado irrogava la sanzione della “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, sino al 31.5.2007, al Presidente della società Calcio Padova S.p.A.”, nonché, della “ammenda di € 100,00 a carico” della medesima società “per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società”.

La società sanzionata, con atto spedito il 3.4.2007, proponeva appello avverso detta decisione e chiedeva “mandarsi assolto l’incolpato dall’addebito mosso con annullamento delle sanzioni irrogate”.

In particolare, la società reclamante assumeva, a fondamento di dette domande, che “nella specie non si è svolto alcun torneo” in quanto “com’è noto, siffatta attività prevede plurimi confronti tra i partecipanti, dei quali non vi è prova, tant’è che il primo Giudice è costretto a ricavare l’aspetto probatorio con elaborazione delle difese della convenuta che, al contrario, ha sostenuto trattarsi di unica diversa attività posta in essere a carattere ludico - didattico, subito sospesa, esauritasi in unico contesto nello stesso giorno”.

Peraltro - chiariva la società appellante -, “la connotazione di <<torneo>> a detta attività è solo presunta e non è propria così da non consentire l’irrogazione di sanzioni, previste specificatamente per un torneo che abbia avuto effettivo svolgimento, posto anche che la semplice attività di ideazione e di organizzazione non è punibile”.

La società sanzionata contestava, altresì, l’affermazione del Giudice Sportivo secondo cui il giorno 21.1.2007 “si sono svolte gare fra alcune delle squadre”; in detta data si sarebbe svolta una attività sportiva “del tutto diversa da quella che sostanzialmente è avvenuta, priva di risultato fra i contendenti, priva di direzione di gara e di quant’altro a tale concetto necessariamente accede”.

La Calcio Padova S.p.A. dissentiva, ulteriormente, “in ordine alla motivazione del primo Giudice che <<a nulla rileva la presenza dell’organico della società di un responsabile del settore giovanile>>” sostenendo che, nella fattispecie *de qua*, la società sanzionata “ha previsto specifica delega per lo svolgimento dell’attività del Settore Giovanile, con l’assunzione di personale a ciò preposto, con tutte le conseguenze che tale delega comporta sul piano della rispondenza, fino alla esimente, non potendosi certo pretendere una (impossibile) presenza del Presidente per vigilare su un’attività <<minore>> che può essere delegata e che comporta diretta vigilanza e rispondenza del delegato, lungi dal costituire una semplice circostanza attenuante per il delegante”.

Il gravame va respinto.

La difesa della società Calcio Padova ha rilevato che nella fattispecie *de qua* “non si è svolto alcun torneo” e che “la connotazione di <<torneo>> a detta attività è solo presunta e non è propria”.

Detto assunto è smentito dal programma del “Torneo Couver – Goal 2007” – così chiamato dalla stessa società organizzatrice – dal quale si evince che “il Torneo sarà suddiviso in due fasi: Fase Preliminare: Le 18 squadre partecipanti saranno suddivise in sei gironi da 3 squadre ciascuno, che si incontreranno secondo la formula <<all’italiana>> (solo andata). Fase finale: alla fase finale parteciperanno le 6 squadre vincitrici dei rispettivi gironi” che “saranno divise in 2 gironi ... e, a seconda della posizione in classifica ottenuta in tali gironi, si disputeranno le finali 6°, 5°, 4°, 3°, 2°, 1° posto”.



Appare evidente, pertanto, che la manifestazione sportiva organizzata dalla società Calcio Padova ha tutte le caratteristiche di un torneo atteso che, con detto termine, si intende “nello sport, serie di gare con eliminatorie e graduatoria finale tra squadre o singoli atleti” (cfr. *Vocabolario della Lingua Italiana*, a cura Istituto Enciclopedico Italiano, vol. IV).

Pertanto, avendo la società appellante organizzato una serie di incontri avente i requisiti di un “torneo” – circostanza che risulta provata *per tabulas* – senza la prescritta autorizzazione federale, appare ineccepibile la decisione del Giudice Sportivo di II grado.

A nulla rileva, peraltro, la “presenza nell’organico della società di un responsabile del settore giovanile ... con tutte le conseguenze che tale delega comporta sul piano della rispondenza, fino alla esimente”.

Al riguardo occorre rilevare che il Responsabile del Settore Giovanile non è un sostituto del Presidente e detta circostanza è confermata, altresì, dal contratto di prestazione sportiva concluso dalla società appellante e dal signor Giorgio Molon - depositato presso la Lega Professionisti Serie C il 9.6.2006 – in cui nessun patto attribuisce al Responsabile S.G. funzioni di esercizio in luogo del Presidente, nè esonera questo dalle responsabilità derivanti dalla violazione di norme federali da parte della società sportiva rappresentata.

Di contro, l’art. 4 di detto contratto stabilisce che “con la firma del presente contratto le parti assumono l’obbligo di osservare le Norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti”.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. RECLAMO A.S. PRO SALA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MELE PADULA/A.S. PRO SALA CALCIO A 5 DEL 15.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 84 del 29.3.2007)

Con rituale appello la A.S. Pro Sala Calcio A 5 ha proposto gravame avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo relativo alla gara Mele Padula/A.S. Pro Sala Calcio A 5 del 15.1.2007 (Com. Uff. n. 84 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del 29.3.2007).

La Commissione Disciplinare, infatti, nell’esaminare il reclamo concernente la posizione irregolare di alcuni calciatori schierati della Mele Padula, aveva ritenuto che gli stessi erano, invece, regolarmente tesserati a favore della società Mele Padula da data antecedente il 15.1.2007, giorno in cui si era disputata la gara.

A sostegno del gravame l’appellante produceva documentazione probante ed idonea a conferire supporto alle sue doglianze.

L’appello è fondato e deve essere accolto.

Dalla distinta calciatori della Mele Padula Calcio A 5 relativa alla gara di cui trattasi risulta che, tra gli altri, parteciparono all’incontro i calciatori Bolognino Giovanni, Jervolino Michele, Lentini Luigi, Lovizio Maurizio, tutti risultati tesserati il 20/01/2007, in data, quindi, successiva al 15.1.2007.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Pro Sala Calcio a 5 di Sala Consilina (Salerno), e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge alla società Mele Padula la sanzione della perdita della gara per 0-6. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

**7. RECLAMO F.C. CIVITELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITELLA/BERTINORO DEL 19.2.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 28.3.2007)

Con rituale appello la F.C. Civitella ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 36 del 28.3.2007 con la quale, in riferimento all'eccepita irregolarità della gara Civitella/Bertinoro del 19.2.2007, valevole per il Campionato di II Categoria, era stato rigettato il suo reclamo poiché proposto oltre il termine di cui all'art. 42, comma 3, C.G.S..

A sostegno del gravame l'appellante ha eccepito di non avere tempestivamente potuto dar prova della posizione irregolare del calciatore Lombardi Alessandro, accertata solo in tempi successivi.

Con memoria del 4.5.2007 la A.S. Bertinoro ha insistito per il rigetto del gravame richiamando i motivi di inammissibilità accertati dal giudice di prime cure.

L'appello è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Ritiene, infatti, la C.A.F. che la F.C. Civitella, al fine di superare la declaratoria di inammissibilità del reclamo, non ha dedotto né proposto alcun supporto probatorio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitella di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RECLAMO A.S.D. CAPANNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERIGNANO/CAPANNE DEL 4.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007)

Con provvedimento del 29.3.2007, Com. Uff. n. 43 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana veniva respinto il reclamo della A.S.D. Capanne, circa l'esito della gara Perignano/Capanne del 4.3.2007, in relazione alla posizione del calciatore Mellini Gerardo.

Avverso detta decisione la A.S.D. Capanne, in data 4.4.2007, presentava ricorso a questa Commissione d'Appello Federale chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e l'applicazione nei confronti del Perignano della sanzione della perdita della gara per la irregolare posizione del giocatore Mellini Gerardo.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Le doglianze avanzate, infatti, sono le stesse già presentate all'esame della Commissione Disciplinare e da questa esaminate e correttamente respinte in quanto gli accertamenti disposti, in particolare presso l'Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Toscana, avevano consentito di chiarire che il calciatore Mellini Gerardo risultava tesserato per la società Perignano Calcio a far data dal 13.1.2007, e che di conseguenza era stato schierato in maniera regolare nella partita Perignano/Capanne del 4.3.2007.

Le ulteriori considerazioni avanzate dalla società reclamante non aggiungono nulla alla sostanza della vicenda, e non aprono nessuno spazio per la modifica della decisione impugnata che deve essere, pertanto, integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Capanne di Capanne (Pisa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Orlandi Prof. Mauro, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

### **9. RECLAMO G.S. AVLES LUSTRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVLES LUSTRA/ATLETIK TORCHIARA DEL 12.11.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 84 del 29.3.2007)

La società G.S. Avles Lustra ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del 19.3.2007, depositata il 26.3.2007, con la quale è stata confermata la decisione del giudice sportivo che ha disposto la ripetizione della gara tra la G.S. Avles Lustra e l'Atletik Torchiana (Seconda Categoria, Girone R della Campania) conclusasi il 12.11.2006 con il punteggio di 0-2 a favore della Avles Lustra.

L'appello, nel merito, contesta la decisione del Giudice Sportivo, confermata dalla Commissione Disciplinare, di ordinare la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro che ha proseguito la gara dopo l'espulsione, al 39 del secondo tempo, del signor Di Rienzo Francesco, allenatore dell'Atletik e assistente di parte dell'arbitro, senza provvedere alla sua sostituzione con altro tesserato nella funzione di assistente arbitrale.

A sostegno del gravame la società appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata in quanto non ha consentito l'utilizzazione della documentazione video/fotografica al fine di dimostrare che il sig. Di Rienzo Francesco non ha mai svolto la funzione di assistente tecnico di parte durante la gara in questione.

L'appello è infondato.

L'art. 31 C.G.S, alla lett. c) prevede espressamente che nei procedimenti aventi ad oggetto la regolarità dello svolgimento della gara il giudice deve attenersi alla documentazione ufficiale e alle deduzioni delle parti. Lo stesso articolo, alla lett. a) indica in che limiti, diversi dalla fattispecie, sono utilizzabili, quali mezzi di prova, le riprese televisive o altri filmati in contrasto con le risultanze ufficiali.

Nel caso in esame l'errore tecnico dell'arbitro risulta evidente, per ammissione dello stesso direttore di gara, per cui il Collegio ritiene immune da vizi la decisione impugnata che deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla G.S. Avles Lustra di Lustra (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZA

- 10. RECLAMO VIRTUS NONE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NONE/VIRTUS BRICHERASIO DEL 18.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007)

La CAF, preso in esame il ricorso presentato da Virtus None A.S.D. di None (Torino), ha emesso la seguente

### **o r d i n a n z a   i n t e r l o c u t o r i a**

si dispone che la società Virtus Bricherasio depositi entro 10 giorni dalla ricezione della presente ordinanza, la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata alla controparte in data 19.03.2007.

-----

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma l'8 Maggio 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete